

PATTO PARASOCIALE
tra i soci di Firenze Fiera S.p.a.

REGIONE TOSCANA
rappresentata dal Presidente Eugenio Giani

CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE
rappresentata dal Presidente Massimo Manetti

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
rappresentata dalla Sindaca Sara Funaro

COMUNE DI FIRENZE
rappresentato dalla Sindaca Sara Funaro

di seguito complessivamente le “Parti” e, ciascuna, la “Parte”;

PREMESSO

che le Parti sono socie di **Firenze Fiera spa** (di seguito la “Società”) detenendo rispettivamente le seguenti quote del capitale sociale della Società:

- 31,95% - Regione Toscana
- 28,76% - Camera Commercio di Firenze
- 9,31% - Città Metropolitana di Firenze
- 9,25% - Comune di Firenze

che le Parti complessivamente detengono il 79,27% del capitale sociale della società;

che il presente Patto parasociale è finalizzato all’esercizio del controllo pubblico congiunto ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (TUSP);

che l’articolo 11 del D.Lgs. 175/2016 prevede che le società in controllo pubblico siano di norma amministrate da un amministratore unico e che l’assemblea della società, con delibera motivata, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri;

che la Società, in un’Assemblea Straordinaria da convocare tempestivamente dopo la sottoscrizione del presente Atto, adotterà le modifiche allo statuto societario eventualmente necessarie a recepire le previsioni del D.Lgs. 175/2016 inerenti al controllo pubblico sulla società stessa;

che l’art. 4, comma 7, del D.Lgs. 175/2016 prevede espressamente le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici e, nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura al mercato, le attività, le forniture e i servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori;

che è volontà congiunta delle Parti operare per il potenziamento della prevalente attività fieristica, sostenendo investimenti di adeguamento e infrastrutturazione della Società in termini di tecnologia e di servizi.

Tutto ciò premesso le Parti
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse formano parte integrante del presente Patto.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente Patto prevede, al fine di assicurare uniformità di intenti e di indirizzi circa l'attività della società in materia di scelte finanziarie e gestionali strategiche, le modalità per favorire l'assunzione di decisioni concertate e condivise dalle Parti.

2. Il presente Patto ha altresì l'obiettivo di garantire l'unitarietà della funzione di indirizzo strategico pubblico sulla società e la coerenza delle sue scelte con le politiche di sviluppo economico, fieristico e turistico integrate dell'area vasta metropolitana.

Art. 3 – Consultazione tra le Parti

1. Le Parti si impegnano a consultarsi prima di ogni Assemblea della società convocata dall'organo amministrativo. La consultazione si intende validamente costituita se presenti almeno il 75% del capitale sociale. Qualora si verifichi l'assenza del quorum, viene convocata una seconda consultazione e, se si verifica nuovamente detta circostanza, si applica quanto previsto all'art. 5, comma 5.

2. La consultazione è convocata dal socio che possiede la maggior quota di partecipazione almeno 20 giorni lavorativi prima della data stabilita per lo svolgimento dell'Assemblea della società in prima convocazione, salvi i casi in cui questo termine non possa essere rispettato per ragioni oggettive, e fatti salvi i casi di particolare rilevanza per i quali la consultazione deve essere avviata con un anticipo maggiore rispetto allo svolgimento dell'Assemblea.

3. Gli esiti di ogni riunione sono riportati in apposito verbale redatto da colui che, di comune accordo tra i presenti, è individuato per svolgere il ruolo di segretario della seduta. Il verbale è quindi condiviso tra le Parti con trasmissione per e-mail e si intende approvato se non pervengono osservazioni entro il termine indicato nella stessa e-mail di trasmissione.

4. Qualora la consultazione produca un consenso unanime fra le Parti in merito alla decisione da assumere le stesse si impegnano a votare in Assemblea in senso conforme all'orientamento condiviso manifestatosi in sede di consultazione.

5. Qualora dalla consultazione emerga un diverso orientamento delle Parti sulla decisione da assumere, le Parti possono avallare all'unanimità la proposta di rinvio della trattazione del punto all'OdG a una successiva Assemblea, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.

6. In caso di mancato consenso unanime rispetto alla decisione da assumere, le Parti si impegnano a

giungere a una condivisione sulla decisione da assumere entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della prima proposta di rinvio della trattazione del punto all'ordine del giorno. Qualora non si raggiunga, neanche in questo caso, il consenso unanime, la decisione verrà assunta con il consenso dei soci che rappresentano il 75% del capitale sociale.

Art. 4 – Designazione degli organi societari

1. Le Parti, con le modalità di cui all'art. 3, concordano l'assetto della governance societaria stabilendo se affidare la gestione a un Amministratore Unico oppure a un Consiglio di Amministrazione (CdA), composto da tre membri nel rispetto del principio di parità di genere.

2. Qualora si opti per l'organo monocratico, la designazione dell'Amministratore Unico è affidata al socio Regione Toscana, in considerazione del ruolo svolto dalla società per la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dei sistemi economici locali, previa intesa tra le altre Parti da esprimersi nella consultazione di cui all'art. 3.

3. Qualora si opti per il CdA, le Parti formulano la relativa motivazione ai sensi dell'art. 11, comma 3, del TUSP e convengono che i componenti siano designati, nel rispetto della parità di genere, come segue:

- n. 1 membro designato dal socio Regione Toscana;
- n. 1 membro designato dal socio Camera di Commercio di Firenze;
- n. 1 membro designato congiuntamente dai soci Comune di Firenze e Città Metropolitana di Firenze.

4. Le cariche di Presidente e di Vice presidente del CdA sono ricoperte dai consiglieri eletti dallo stesso CdA in sede di primo insediamento, fermo restando che l'indicazione del Presidente spetta di norma al socio Regione Toscana e quella di Vice presidente spetta di norma al socio Camera di Commercio di Firenze.

5. Le Parti convengono che i membri del Collegio Sindacale, tre effettivi e due supplenti, siano designati come segue, nel rispetto del principio della parità di genere:

- n. 1 sindaco effettivo designato dal socio Regione Toscana;
- n. 1 sindaco effettivo designato dal socio Camera di Commercio di Firenze;
- n. 1 sindaco effettivo designato congiuntamente dai soci Comune di Firenze e Città Metropolitana di Firenze;
- n. 1 sindaco supplente designato congiuntamente dai soci Comune di Firenze e Città Metropolitana di Firenze;
- n. 1 sindaco supplente designato dal socio Regione Toscana.

La carica di Presidente del Collegio Sindacale è ricoperta dal sindaco designato dal socio Regione Toscana.

Art. 5 – Durata del Patto e rispetto degli impegni

1. Il presente Patto parasociale ha durata di tre anni dalla sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato per lo stesso termine laddove non intervenga espressa disdetta anche da una sola delle Parti da comunicare per iscritto a mezzo posta elettronica certificata, entro i tre mesi precedenti la scadenza.

2. Le Parti si impegnano a incontrarsi almeno una volta all'anno per una verifica congiunta dello

stato di attuazione degli indirizzi strategici, anche al fine di valutare eventuali aggiornamenti del presente Patto.

3. Eventuali modifiche e integrazioni del Patto che dovessero intervenire anche a seguito di modifiche dello Statuto della Società, devono essere espresse e concluse per iscritto.

4. Il Patto impegna le Parti al rispetto di quanto in esso contenuto e stabilito e ad adottare conseguentemente senza indugio, singolarmente e complessivamente, tutti gli atti e i comportamenti che si rendono utili o necessari per l'applicazione di qualsivoglia clausola dello stesso.

5. Le Parti, con la sottoscrizione del presente Patto, concordano che lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, nel caso in cui uno dei soci sottoscrittori non rispetti quanto in esso contenuto e stabilito. La risoluzione avrà effetto dal momento in cui la Parte adempiente comunicherà per iscritto alla Parte inadempiente la propria volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

Art. 6 - Foro competente

1. Qualunque controversia derivante, connessa o relativa al presente Patto, ivi inclusa la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Firenze.

Letto, approvato e sottoscritto.

Regione Toscana _____

Camera di Commercio di Firenze _____

Città Metropolitana di Firenze _____

Comune di Firenze _____